

**PROPOSTA DI LEGGE**  
**d’iniziativa del deputato CARRA’**

Disposizioni in materia di trattamento di fine servizio del personale delle Forze  
Armate

La presente proposta di legge interviene in materia di differimento e rateazione della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.), comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle Forze Armate cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.

Tale normativa, come ribadito di recente nella sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023, contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente essenziale.

Il principio di giusta retribuzione, di cui all’articolo 36 della Costituzione, riconducibile a valori fondamentali del nostro ordinamento, si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione, così come affermato dalla stessa Corte già nella sentenza n. 159 del 2019.

Come sostenuto espressamente dalla Corte costituzionale, le prestazioni in questione costituiscono un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una stagione della esistenza umana particolare e più vulnerabile.

In particolare, la Corte evidenzia come spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.

La Corte peraltro sottolinea «che non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia», tenuto anche conto del monito che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la citata sentenza n.159 del 2019, con il quale si segnalava la problematicità della normativa in esame.

La modifica di cui alla proposta in esame è quindi finalizzata ad espungere l’applicazione del differimento e della rateazione del versamento del TFS, comunque denominato, dall’ambito di applicazione della disciplina prevista per il personale delle Forze Armate, anche in considerazione delle peculiarità che caratterizzano tale ordinamento previdenziale rispetto a quello generale, dal quale si differenzia sotto diversi profili.

A tal fine, la proposta interviene sull’articolo 1908 COM (Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) allo scopo di escludere l’applicazione nei confronti del personale delle Forze Armate, da un lato, del differimento del pagamento (attualmente stabilito in ventiquattro mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o di servizio), previsto dall’art. 3, comma 2, del DL 79/1997 e, dall’altro, del pagamento rateale (in un numero di rate annuali, fino

ad un massimo di tre importi annuali, strutturate secondo una progressione graduale delle dilazioni, via via più ampie in proporzione all'incremento dell'ammontare della prestazione), previsto dall'art. 12, comma 7, del DL. 78/2010.

L'applicazione degli istituti del differimento e della rateazione - che pur rispondeva ad esigenze, necessariamente contingenti, di consolidamento dei conti pubblici – in combinato disposto tra loro finisce difatti per aggravare il *vulnus* costituzionale censurato dalla Corte costituzionale nelle richiamate pronunce.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Articolo 1

*(Disposizioni in materia di trattamento di fine servizio del personale delle Forze Armate)*

1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1908, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti delle Forze Armate, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede entro il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede in unico importo annuale entro il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, decorso il quale sono dovuti gli interessi.

1-*ter*. Conseguentemente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-*bis* non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.”.

### Articolo 2

*(Entrata in vigore)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche in favore dei dipendenti delle Forze Armate, loro superstiti o aventi causa, che a tale data siano già cessati dal rapporto di lavoro ma non abbiano ancora ricevuto, in tutto o in parte, la corresponsione integrale dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, da loro maturati<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Naturalmente, estendendo l'eliminazione del differimento e della rateizzazione con effetto retroattivo aumentano gli oneri che devono essere sostenuti nel primo anno di entrata in vigore della presente legge.

### Articolo 3

#### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 800 milioni di euro<sup>2</sup> a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

---

<sup>2</sup> La stima dei costi per i dipendenti delle forze armate e dei carabinieri è stata fatta al ribasso. Verosimilmente, si aggirerebbe attorno ad un importo superiore a 1 miliardo di euro per ciascun anno (con un costo probabilmente doppio per il primo anno di entrata in vigore della legge, in conseguenza dell'efficacia retroattiva prevista dall'articolo 2 della presente proposta). A questo proposito, come riportato nella [sentenza della Corte costituzionale](#), l'INPS sottolinea che l'eliminazione della dilazione e rateizzazione comporterebbe una spesa aggiuntiva complessiva pari a 13,9 miliardi di euro per l'anno 2023 considerando tutti i dipendenti pubblici.